



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FRAVEZZI, ZELLER, BERGER e LANIECE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2013

Modifiche all’articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto a sostenere il settore delle costruzioni edili ed in particolare le piccole e medie imprese, che costituiscono uno dei comparti maggiormente penalizzati dall'attuale crisi strutturale.

È noto che il tessuto produttivo italiano è caratterizzato dalla dimensione medio-piccola delle imprese. Queste imprese costituiscono l'ossatura e la peculiarità del nostro sistema, in termini di conoscenze, professionalità e creatività.

Con la legge 11 novembre 2011, n. 180, «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» sono stati riconosciuti i diritti delle imprese e definiti gli interventi per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese.

Vorrei ricordare che lo statuto delle imprese si pone l'obiettivo di adeguare l'intervento pubblico e l'attività della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese. Questo costituisce un principio guida da cui trarre ispirazione per costruire un sistema di sostegno e di regolamentazione, non defatigante della voglia di fare impresa.

In questo momento particolare della nostra storia, il lavoro è un'emergenza assoluta ed ogni sforzo deve contribuire ad alimentare lo sviluppo e la ripresa delle nostre imprese.

Il presente disegno di legge va in questa direzione. Esso mira ad allargare la partecipazione delle piccole e medie imprese nel settore degli appalti di lavori pubblici, garantendo nel contempo rapidità nelle procedure amministrative e minori adempimenti per gli operatori economici.

L'analisi degli affidamenti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, svolta dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture negli ultimi anni, ha evidenziato un aumento dell'utilizzo delle procedure negoziate.

La procedura negoziata è un sistema di scelta del contraente già previsto dal codice dei contratti pubblici, ancorché limitato nei casi e nei modi. Con questa procedura l'amministrazione committente si rivolge direttamente agli operatori economici scelti in base a criteri predeterminati e non discriminatori, per l'affidamento di lavori di modesta entità. Le imprese vengono quindi individuate in base alla loro qualificazione in relazione allo specifico lavoro.

Come noto, tale procedura di gara si caratterizza per semplificazione nella gestione degli adempimenti burocratici connessi alle sempre più complesse procedure di gara, con riduzione dei tempi di affidamento dei lavori pubblici e la conseguente immissione di denaro nel circuito economico ormai stagnante. Risulta quindi evidente il beneficio, sia per gli operatori economici, in particolare per le piccole e medie imprese, sia per gli ulteriori operatori che gravitano nel settore. Appare quindi innegabile che l'utilizzo di tale procedura costituisce un ottimo volano per fronteggiare l'attuale crisi economica costituendo una sanante boccata d'ossigeno per le imprese.

Ora è noto che la normativa vigente consente l'utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per lavori di importo fino a un milione di euro. Si è riscontrato che sovente le stazioni appaltanti, al fine di poter affidare i lavori pubblici con tale procedura, contraggono ar-

tificiosamente la base d'asta fino a contenerla entro tale soglia di importo a detrimento dei reali costi della manodopera, della qualità dei materiali e della sicurezza nei cantieri, con la palese conseguenza che i margini di utili delle imprese risultano ulteriormente erosi. Si ritiene quindi necessario provvedere temporaneamente, proprio per l'attuale situazione di crisi, ad un innalzamento della citata soglia di importo entro il limite dei due milioni di euro, che costituisce oggi un valore di contenuta rilevanza economica, alla luce dei costi medi di costruzione delle opere pubbliche.

Con questa proposta non si intaccano i principi della concorrenza, che viene anzi garantita con maggiore rigore ma si rende anche molto più difficoltosa ogni eventuale manovra elusiva.

Il presente disegno di legge intende modificare l'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungendo i commi da 9-*bis* a 9-*sexies*, che introducono la possibilità di utilizzo della procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ma inferiore a due milioni di euro per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2016.

Sotto il profilo del controllo di possibili infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali nel settore degli affidamenti tramite procedura negoziata, la proposta prevede un sistema di controlli a monte sulle imprese deputate ad essere messe in concorrenza. Infatti è prevista l'istituzione di appositi elenchi aperti di operatori economici attraverso i quali le stazioni appaltanti dovranno scegliere le imprese da invitare. Per poter iscri-

versi a tali elenchi le imprese dovranno dimostrare attraverso apposite dichiarazioni di essere in possesso dei requisiti di moralità richiesti dalla legge per poter partecipare agli appalti pubblici e le stazioni appaltanti dovranno costantemente verificare tali requisiti avvalendosi delle certificazioni rilasciate dagli organi dello Stato tra cui anche le Prefetture. Tali elenchi costituiranno quindi un primo concreto passo verso le cosiddette *white list* di operatori economici. Si intende scoraggiare quindi ogni possibile tentativo di infiltrazione criminale, in quanto verrà ridotto fisiologicamente il ricorso all'istituto del subappalto trattandosi di lavori di contenuto valore economico e in considerazione dell'applicazione della sanzione dell'esclusione dall'elenco per la durata massima di un anno nel caso in cui la stazione appaltante accerti la mancata veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nell'elenco.

Nel contempo, l'amministrazione committente viene chiamata ad operare con particolare cura e trasparenza nella formazione degli elenchi degli operatori economici a cui rivolgersi per questo tipo di procedura di scelta del contraente, favorendone anche la condivisione con altre stazioni appaltanti.

Le piccole e medie imprese, in particolare, potranno quindi contare su un serbatoio di appalti pubblici a loro dedicato, con procedure di affidamento semplificate e veloci ed un numero maggiore di lavori di contenuto impegno temporale. Ciò consentirebbe una reale rotazione nell'accesso alle commesse pubbliche, in coerenza con l'obiettivo di sostegno all'impresa diffusa, già definito dallo statuto delle imprese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, i lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore a 2 milioni di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 57. L'invito è rivolto ad almeno venti soggetti se sussistono in tale numero operatori economici idonei, individuati tramite elenchi aperti di operatori economici soggetti ad aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale.

9-ter. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dai soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 9-bis. e dall'operatore economico affidatario.

9-quater. Sono esclusi dagli elenchi di cui al comma 9-bis per la durata massima di un anno:

a) gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stazione appaltante hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;

b) gli operatori che abbiano reso dichiarazioni non veritiere ai fini dell'iscrizione nel medesimo elenco.

9-quinquies. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies si applicano fino al 31 dicembre 2016».

